



Ai Professori e ai Ricercatori
Ai Professori a contratto
Al Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario
Agli Studenti
Agli Assegnisti, Dottorandi e Borsisti di ricerca, agli Specializzandi
Al personale delle società esterne che svolge stabilmente servizio in Ateneo
Al rimanente personale dell'Ateneo, comunque denominato
e p.c.
Ai Direttori dei Dipartimenti
Al Presidente del Consiglio degli Studenti
Ai Coordinatori dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca
Al Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
Alla Direttrice del TFA
Al Coordinatore del Nucleo di Valutazione
Al Coordinatore del Presidio della Qualità
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Al Medico competente d'Ateneo
Al Referente Covid d'Ateneo
Alle OO.SS.
Alla R.S.U.
Loro Sedi

Oggetto: Misure per prevenire il contagio da COVID-19 nell'Università, con particolare riguardo al TFA Sostegno.

Con D.R. n. 199 del 27/06/2022 si è stabilito, in ottemperanza alla nota del Ministero dell'istruzione, prot. AOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l'esigenza di consentire l'immediata soppressione dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2021-2022, e all'Ordinanza del Ministro della salute del 15.06.2022 recante nuove disposizioni sull'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, di abolire tale obbligo.

In ogni caso, a maggior tutela della salute individuale e delle persone che vengono in contatto, è stato raccomandato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (preferibilmente di tipo FFP2), in alcune specifiche occasioni.

L'Università Mediterranea intende comunque impegnarsi per la massima tutela della salute delle persone fragili, e per ottenere la massima sicurezza durante le attività di didattica in presenza.

Sicché, pur considerato l'attuale contesto legislativo e sociale, nonché i dati relativi all'andamento epidemiologico, in considerazione dei potenziali e non prevedibili scenari epidemiologici futuri, ritiene appropriato sollecitare l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, tenuto conto in particolare della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di notevole affollamento dei corsi TFA, dei laboratori con frequenza obbligatoria, dei tirocini diretti e indiretti ad esso afferenti, anche in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19 ed all'approssimarsi della stagione influenzale.

Si ritiene, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro soggetti a grandi affollamenti e nei quali si verificano delle condizioni di permanenza superiore a 15 minuti e con distanze interpersonali inferiori ad 1 metro.



Per le motivazioni di cui sopra è richiesto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei corsisti e degli utenti dei corsi TFA, dei laboratori con frequenza obbligatoria, dei tirocini diretti e indiretti ad esso afferenti.

Resta altamente raccomandato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (possibilmente FFP2) nelle seguenti occasioni:

- svolgimento delle attività didattiche e di laboratorio diverse dal TFA;
- nel corso di riunioni in presenza;
- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. sportello) privo di altre idonee barriere protettive;
- nello svolgimento degli esami di profitto e delle sedute di laurea relativi a tutti i Corsi di laurea dell'Ateneo;
- nelle soste nelle aree comuni ove si possono formare assembramenti, ivi comprese, le mense, le biblioteche e le aule studio;
- in eventi, workshop, congressi e convegni al chiuso.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- b) nel caso siano verificate entrambe le condizioni, in luoghi confinati, di permanenza inferiore a 15 minuti e distanza interpersonale maggiore di 1 metro.

È altresì raccomandato il frequente lavaggio delle mani, il mantenimento, ove possibile, della distanza sociale e la frequenza dei corsi stessi in assenza di sintomi influenzali e tosse,

Ai fini del computo delle assenze nel TFA e di tutti i corsi a frequenza obbligatoria, previa certificazione, non sono calcolate le assenze dovute a patologie da Covid-19. In particolare, il Comitato tecnico scientifico del TFA provvederà ad individuare e comunicare per tempo precise modalità di recupero agli interessati.

Il pieno rispetto delle misure sopra descritte potrà garantire il regolare e sereno svolgimento di tutte le attività accademiche e il necessario funzionamento dei servizi e uffici dell'Università.

I responsabili dei corsi sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente circolare.

Reggio Calabria, 13 dicembre 2022

Il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione
Ing. Paolino Logiudice

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Romeo

Il Rettore
Prof. Giuseppe Zimbalatti